



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
Il Procuratore della Repubblica

O.S. n. 22/2025

Bologna, lunedì 19 maggio 2025

**OGGETTO: diritti di copia informatica di atti e documenti (L. 30 dicembre 2024 n. 207) -
AGGIORNAMENTO**

Il Procuratore della Repubblica,

Visto il proprio Ordine di Servizio n. 13/2025 del 24 marzo 2025 contenente disposizioni in relazione ai diritti di copia di cui all'oggetto;

rilevato che in argomento è pervenuta anche Circolare 13.5.2025 del Direttore Generale del DAG-Direzione Generale degli Affari Interni [m_dg.DAG.13/05/2025.0092153.U - nostro protocollo 13.5.2025 940.E] avente ad oggetto "*Diritti di copia nel processo penale – artt. 269 e 269-bis del DPR 115 del 2002 – Circolare*" la quale, nel risultare del tutto in linea con le indicazioni contenute nell'O.S. 13/2025, contiene tuttavia utili specificazioni sul tema, che si ritiene opportuno individuare ed inserire, quale ulteriore specificazione, ad integrazione nel medesimo O.S.

Ritenuto utile di dover rivedere l'Ordine di Servizio 13/2025, aggiornandolo e sostituendolo integralmente con il presente, anche affrontando alcuni aspetti emersi nel corso dell'esperienza applicativa dei mesi decorsi.

DISPONE che il presente Ordine di Servizio sostituisca l'O.S. 13/2025.

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*"), è intervenuta sul DPR 115/2002, modificando l'art. 269 e la tabella di cui all'allegato 8, introducendo l'art. 269-bis. In particolare, l'art. 1, comma 815, ha disposto le seguenti modifiche:

- (a) l'art. 269 (*Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo*) è stato modificato, al comma 1, relativamente alla previsione del rilascio di copie di *atti* accanto alle già previste copie di *documenti*, con pagamento di un diritto forfettizzato indicato nella tabella-allegato 8 e, al comma 1-bis, mediante la specificazione che il diritto di copia non è dovuto quando le copie vengono estratte *direttamente* dal fascicolo informatico da parte del soggetto abilitato esterno¹;
- (b) l'art. 269-bis (*Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*), di nuova introduzione², prevede che, a fronte della trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, la parte deve

¹ Art. 269 (*Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo*) 1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi

² Art. 269-bis (*Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*). 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico.



corrispondere un diritto forfettizzato nella misura prevista nella su richiamata tabella-allegato 8 (vedi *infra*);

- (c) la tabella-allegato 8 è stata modificata, mediante la previsione di diritti forfettizzati sia in relazione al riversamento delle copie su strumenti di memorizzazione di massa fisici (quali chiavette USB, CD, DVD; art. 269, comma 1), sia in relazione alla trasmissione delle copie mediante PEO, PEC o Portale (art. 269-bis), con ciò sostituendo la formulazione della tabella preesistente ³;

Allegato 8 (artt. 269 e 269-bis) - *Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica*

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Sono rimasti immutati:

- (d) l'art. 267 (*Diritto di copia senza certificazione di conformità*)⁴ e la relativa tabella di cui all'allegato 6 ⁵;
- (e) l'art. 268 (*Diritto di copia autentica*)⁶, e la relativa tabella di cui all'allegato 7 ⁷;
- (f) l'art. 270 (*Copia urgente su supporto cartaceo*)⁸;

³ La pregressa tabella -Allegato 8 era così formulata: Allegato 8 (Art. 269) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	euro 3,92
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	euro 5,89
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	euro 6,55
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	euro 7,86
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	euro 9,84
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	euro 4,60
Per ogni compact disk	euro 327,56

⁴ Art. 267 (*Diritto di copia senza certificazione di conformità*) 1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico".

⁵ La Tabella-Allegato 6 recita testualmente:

Allegato 6 (Art. 267) *Diritto di copia senza certificazione di conformità*

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato
1-4	Euro 0,98
5-10	Euro 1,97
11-20	Euro 3,92
21-50	Euro 7,86
51-100	Euro 15,72
oltre le 100	Euro 15,72 più Euro 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

⁶ Art. 268 (*Diritto di copia autentica*) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

⁷ La Tabella-Allegato 7 recita testualmente: Allegato 7 (Art. 268) - *Diritto di copia autentica*

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1-4	Euro 1,31	Euro 6,55	Euro 7,86
5-10	Euro 2,63	Euro 6,55	Euro 9,18
11-20	Euro 3,92	Euro 6,55	Euro 10,47
21-50	Euro 6,55	Euro 6,55	Euro 13,10
51-100	Euro 13,10	Euro 6,55	Euro 19,65
oltre le 100	Euro 13,10 più Euro 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	Euro 6,55	Euro 19,65 più Euro 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100



(g) l'art. 271 (*Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace*), che prevede la riduzione alla metà per il rito, non applicabile nel rito minorile.

Il Ministero, anche nella Circolare del 13.5.2025 ha cura di precisare che “come di recente precisato da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 47858.U del 5/03/2025, l'art. 269-bis d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico.

Si osserva come l'intervento normativo, nella parte relativa al comma 1-bis dell'articolo 269 si applica ai soli casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria, che a ben vedere non avviene in sede minorile, né con riferimento al processo penale (dove non è in uso alcun sistema di gestione documentale)⁹ né nel processo civile, dove l'utilizzo di SICID e PCT Consolle del PM non prevede l'accesso ai fascicoli digitali o digitalizzati da parte dei difensori. Ne consegue quindi che, in sede minorile, trovi applicazione sia in sede penale che in sede civile il nuovo art. 269-bis T.U.S.G., poiché in entrambi i settori il rilascio di copie non può avvenire senza l'intervento della segreteria che provvede all'estrazione delle stesse. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di “estrazione” di atti, ma piuttosto di “trasmissione telematica” da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile. Come si legge nella Relazione Illustrativa della Legge in oggetto *“la nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto “forfettizzato” in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa”*. Ebbene, tali considerazioni risultano applicabili anche al processo civile minorile in relazione agli atti nativi digitali o analogici digitalizzati contenuti nel PCT minorile (SICID-CONSOLLE).

Di conseguenza le disposizioni che vengono di seguito dettate devono ritenersi valere, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sia per il settore penale - dove le copie sono rilasciate in forma cartacea o su supporto digitale, quali scansioni o quali file multimediali contenuti in supporti digitali – sia per il settore civile – dove le copie sono estratte a cura del personale amministrativo dal fascicolo digitale o, ad esaurimento, dai (vecchi) fascicoli cartacei.

Copie cartacee

Si aggiunge che, con riferimento alle copie cartacee, è ribadito anche dalla Circolare 13.5.2025 l'efficacia delle disposizioni sull'aumento del 50% dei valori indicati nelle tabelle allegati 6 e 7, introdotto dal D.L. 29/12/2009, n. 193 (*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*) nell'art. 4 (*Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia*) co. 5 che recita “5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico

⁸ Art. 270 (*Copia urgente su supporto cartaceo*) 1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato

⁹ La Circolare ribadisce che “la stessa Relazione illustrativa prevede l'**inapplicabilità di tale disposizione al processo penale** posto che, a differenza del processo civile, in cui il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale “anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di “estrazione” di atti, ma piuttosto di “trasmissione telematica” da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile”.



dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate."

Per comodità, quindi, nel riportare di seguito le tabelle che il personale addetto dovrà applicare, come estrapolate dal testo legale del DPR 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) si è provveduto ad aggiungere una "tabella di comodo" (vedi ☒ ALLEGATO UNO) contenenti anche le colonne che riportano i valori già maggiorati del 50% per il rilascio di copie cartacee ai sensi degli articoli 267 (copie semplici) e 268 (copie autenticate); non essendo l'aumento applicabile anche ai casi d'urgenza, una separata colonna prevede anche gli importi base aumentati del triplo per i casi d'urgenza ex art. 270.

Copie informatiche

Con riferimento alle copie informatiche di atti e documenti la Circolare 13.5.2025 specifica che "quando il rilascio della copia venga richiesto tramite trasferimento dei dati sui supporti informatici indicati dalla tabella n.8 (art.269, 1 comma), ovvero chiavette USB, CD e DVD, il costo è fissato nella **misura forfettaria di euro 25,00 che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso.**", precisando che il legislatore, "aggiornando i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei (essendo ormai abrogato ogni riferimento a cassetta fonografica, videofonografica e floppy disc di cui alla tabella previgente), ha inteso ancorare il costo della copia all'operazione di trasferimento dei dati su chiavette **USB, CD e DVD forniti dal richiedente**, superando definitivamente il criterio del calcolo in ragione del numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico."

La Circolare – nel silenzio della Legge - non precisa se tra i supporti in esame possano rientrare anche eventuali Hard Disk esterni o portatili, ma proprio l'adeguamento normativo verso nuovi supporti deve far propendere per una risposta positiva, non essendo gli Hard Disk esterni altro che chiavette USB di capienza solitamente di molto superiore.

Trasmissioni via posta elettronica o download

Quanto agli invii tramite posta elettronica, la Circolare 13.5.2025 ancora chiarisce che quando la richiesta di rilascio di copia informatica si sostanzia nella "trasmissione di atti e documenti del processo (art.269-bis), intesa come invio degli stessi tramite posta elettronica, PEC, o download dal portale, previa verifica della legittimazione del richiedente da parte del personale di cancelleria o segreteria, **il costo sarà pari ad 8 euro per ogni singolo invio, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse**", con la precisazione che "il numero degli invii necessari sarà determinato dalla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta": ove quindi siano necessari più invii, per ciascuno di essi andrà corrisposto l'importo di 8 euro.

L'Ufficio non dispone di portali né ha possibilità di adibire a questo servizio altri sistemi di upload/download operanti su Cloud messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.

Altre modalità di acquisizione

Quanto alla possibilità che l'istante acquisisca copia degli atti e documenti "con strumenti o dispositivi informatici nella disponibilità dell'utente (ad es. cellulare, dispositivo scanner)" la Circolare chiarisce che ciò "non è consentito ... in elusione delle disposizioni fiscali sopra richiamate".



Interpretando tale parte della circolare, rilevo che tale divieto riguarda evidentemente le acquisizioni effettuate di nascosto e senza autorizzazione, proprio in quanto – come specificato testualmente – idonee ad eludere le disposizioni fiscali sottostanti alla materia. Non pare invece vietato che l'acquisizione di copia avvenga, previa autorizzazione, mediante acquisizione digitali fatte direttamente dall'istante con propri mezzi (cellulare, scanner portatile). Si pensi ai casi di temporaneo mancato funzionamento della fotocopiatrice, o di mancanza di carta, o di altra situazione che non consente il rilascio di copie cartacee: in tali casi il ricorso a tale modalità appare perfino necessitata. Tale modalità, peraltro è meno dispendiosa (non comportando uso di carta) e richiede minore attività per l'Ufficio pubblico, sostanzialmente deputato solo a controllare il numero di acquisizioni.

Ne consegue che, ove richiesta dall'istante ed autorizzata dall'Ufficio, tale modalità può essere seguita. Si può tuttavia valutare se essa rientri nell'acquisizione di copia informatica, sottoposta alla disciplina dell'art. 269-bis T.U.S.G. o se in quella di acquisizione di copia cartacea, disciplinata dall'art. 267 (escludendosi l'art. 268, non avendo luogo alcuna autenticazione).

Per quanto la copia ottenuta dall'istante sia in effetti in formato digitale, a parere dello scrivente in questi casi non può che trovare luogo la disciplina per il rilascio di copia cartacea. A ben vedere si tratta di modalità di acquisizione di copie non dissimile dall'effettuazione di una fotocopia (analogica), riguardando in effetti singole pagine e portando alla riproduzione non di atti analogici riversati al fascicolo digitale, bensì di atti analogici digitalizzati solo ad uso e comodità dell'istante.

Di conseguenza si ritiene di poter autorizzare tale modalità, ove richiesta dal difensore, disponendosi che essa avvenga sotto il controllo del personale dell'Ufficio e che il pagamento delle somme dovute avvenga calcolandosi le pagine acquisite secondo la tabella Allegato 6 all'art. 267. Diversamente potrà disporsi nei casi in cui tale modalità si renda necessità per causa addebitabile all'Ufficio.

Infine, deve precisarsi, in linea con la Circolare 13.5.2025 come la **mera richiesta di accesso agli atti** e documenti contenuti nel fascicolo informatico non comporta il pagamento di alcun diritto di copia.

Alla luce del nuovo quadro normativo si rende pertanto necessario dettare le seguenti disposizioni, da valersi sia per il settore penale che per quello civile dell'Ufficio.

DISPOSIZIONI

a) in caso di richiesta di copia atti o documenti in formato **cartaceo** si applicherà il disposto dell'art 267 (*in caso di copia semplice*) ovvero dell'art 268 (*in caso di copia con attestazione di conformità*), eventualmente con l'aumento (triplo) di cui all'art 270 (in caso di richiesta di rilascio urgente); gli importi della tabella saranno aumentati del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 5 DL 193/2009;

b) qualora la richiesta riguardi la **copia conforme** su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, da parte del personale della segreteria dovrà essere dichiarata la conformità all'originale con apposta in allegato nota riportante la seguente formula *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 (CAD), si attesta che il retroesteso atto composto da n. _____ pagine esclusa la presente è copia cartacea di documento digitale. Se ne attesta la conformità in ogni sua parte all'originale conservato sui sistemi informatici di questa Procura della Repubblica”*.

Gli importi della tabella saranno aumentati del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 5 DL 193/2009;

c) in caso di richiesta di atti e documenti su supporto diverso dal cartaceo - **strumenti di memorizzazione fisica, quali chiavette USB, CD, DVD forniti dal richiedente** (ai quali riterrei



di aggiungere Hard Disk) - trova applicazione l'art 269 comma I (tabella-allegato 8) che prevede il pagamento forfettario di € 25.00 per ogni supporto, indipendentemente dalla capienza del supporto, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati;

in questi casi, anche in presenza di urgenza, non si provvede all'aumento ex art. 270;

d) in caso di richiesta di atti e documenti cui si provvede mediante **trasmissione con modalità telematica** (tramite PEO, PEC o portali) trova applicazione l'art 269 comma I (tabella-allegato 8) che prevede il pagamento forfettario di un diritto di trasmissione id € 8 per ogni trasmissione di dati, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse e calcolando le trasmissioni necessarie in base alla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta.

in questi casi, anche in presenza di urgenza, non si provvede all'aumento ex art. 270;

e) **Non è consentita l'acquisizione di copia degli atti e dei documenti con strumenti o dispositivi informatici nella disponibilità dell'utente** (ad es. cellulare, dispositivo scanner), trattandosi di fattispecie di elusione dei diritti di copia.

L'acquisizione è possibile solo, previa richiesta dell'istante, autorizzata dal funzionario competente, con debito controllo delle pagine acquisite ed applicazione dei diritti di cui all'allegato 6 (art. 267 T.U.S.G.).

Si precisa che NON risulta applicabile la normativa relativa all'accesso diretto dei difensori ai procedimenti digitali o digitalizzati (casi nei quali la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi e, ove non sia richiesta certificazione di conformità, non è dovuto il pagamento di alcun diritto di copia).

Restano valide le indicazioni contenute nell'OS 10 del 14.3.2023 con riferimento alle modalità di pagamento su piattaforma PAGOPA dei diritti di copia (vedi D.Lgs 149/2022 e circolare DGSIA).

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente, in relazione a tutte le richieste del 2025.

Si dispone la pubblicazione sul sito WEB dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Di Giorgio
[firmato digitalmente]

Si comunichi, in sede:

- ai Sostituti Procuratori
- al Personale Amministrativo
- al Personale di Polizia Giudiziaria

e p.c.: - al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto



☑ ALLEGATO UNO: TABELLE DEGLI IMPORTI EX DPR 115/2002 con AUMENTO 50%

Allegato 6 (Art. 267) Diritto di copia senza certificazione di conformità

Allegato 7 (Art. 268) Diritto di copia autentica

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato COPIA LIBERA INFORMATICA	COPIE CARTACEE con aumento 50% ex art. 4.5 DL 193/2009	COPIE LIBERE CARTACEE CON URGENZA (art. 270 TUSG)
1-4	0,98	1,47	4,41
5-10	1,97	2,955	8,865
11-20	3,92	5,88	17,64
21-50	7,86	11,79	35,37
51-100	15,72	23,58	70,74
oltre le 100	15,72	23,58	70,74
	+ € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato COPIA AUTENTICA	COPIE AUTENTICHE CARTACEE con aumento 50% ex art. 4.5 DL 193/2009	COPIE AUTENTICHE CARTACEE CON URGENZA (art. 270 TUSG)
1-4	7,86	11,79	35,37
5-10	9,18	13,77	41,31
11-20	10,47	15,71	47,12
21-50	13,1	19,65	58,95
51-100	19,65	29,48	88,44
oltre le 100	19,65	29,48	88,44
	+ € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	+ € 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato 8 (artt. 269 e 269-bis) - Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo
e diritto di trasmissione con modalità telematica

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati